



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Decreto n. del

Disposizioni relative alle modalità di gestione del Fondo per la quarta gamma e prima gamma evoluta, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare gli articoli 107 e 108, della Sezione 2, "Aiuti concessi dagli Stati";

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante "organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio";

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»";

VISTO il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento §§ (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTA la legge 13 maggio 2011, n. 77 recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;

VISTO il decreto n. 3746 del 20 giugno 2014, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero della salute, recante disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e, in particolare, l'articolo 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'articolo 9 "registrazione degli aiuti individuali";

VISTA la comunicazione della Commissione europea «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020, come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 e dell'8 maggio 2020, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 112 I del 4 aprile 2020 e nella Gazzetta



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

ufficiale dell'Unione europea C 164 del 13.5.2020 e da ultimo dalla comunicazione (2020/C 340 I/01) pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 340 del 13.10.2020;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 agosto 2020, n. 9053186, concernente le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, notificato alla Commissione europea in data 6 luglio 2020;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 15 luglio 2020, con la quale, con riferimento all'aiuto identificato con codice SA.57947(2020/N)-Italy, si comunica di non avere obiezioni circa la compatibilità del regime di aiuto medesimo con le regole del mercato interno;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2020, n. 9194017, recante "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi";

VISTO l'articolo 58-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», pubblicata sulla GU n. 253 del 13-10-2020 – Supplemento Ordinario n. 37, come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, che dispone l'importo di 20 milioni per il sostegno al settore organizzato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge 13 maggio 2011, n. 77 e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, al fine di far fronte alla crisi di mercato, conseguente alla diffusione del virus COVID-19;

RITENUTO di concedere il contributo alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n.1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo che hanno proceduto alla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli come definiti dall'articolo 2, comma 2, del presente decreto, conformemente alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 30 settembre 2020, n. 9194017, direttamente o attraverso filiali controllate conformemente all'articolo 13 del medesimo decreto;

CONSIDERATO che le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute destinano ai soci produttori aderenti, sia in forma singola che associata, i contributi di spettanza sui relativi prodotti conferiti;

CONSIDERATO che una quota di contributo è di spettanza delle OP e delle loro AOP che hanno provveduto a seguito del conferimento del prodotto dei loro soci alla relativa lavorazione e commercializzazione del prodotto;

CONSIDERATO che l'articolo 22 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, stabilisce che i criteri e le modalità per la concessione dell'aiuto sono adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le Regioni;

VISTA la nota n. 4066 del 3 dicembre 2020, con la quale il coordinatore della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e Province autonome ha comunicato il parere favorevole delle Regioni sullo schema di decreto, con la sola richiesta della Regione Campania di modificare il



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

decreto nelle parti in cui è fatto riferimento ai prodotti di quarta gamma e ai prodotti di prima gamma evoluta;

CONSIDERATO che il riferimento ai prodotti “destinati” alla produzione dei prodotti di quarta gamma e di prima gamma evoluta genererebbe incertezza nella loro individuazione e quantificazione, nonché conseguenti difficoltà nell’esecuzione dei controlli e che, pertanto, non sussistono i presupposti per accogliere la richiesta della Regione Campania;

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto definisce i criteri di assegnazione delle risorse di euro 20 milioni previste dall’articolo 58-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come sostituito dall’articolo 22 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono concesse alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n.1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e alle loro associazioni riconosciute e sono destinate ai soci produttori aderenti sia in forma singola che associata.

Articolo 2

(Calcolo del contributo)

1. Il contributo di cui all’articolo 1 è pari alla differenza tra il valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori, anche per mezzo delle filiali controllate conformemente all’articolo 13 del decreto ministeriale 30 settembre 2020, n. 9194017, nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2019 e il valore della produzione commercializzata nel medesimo periodo del 2020.
2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, la produzione commercializzata presa in considerazione è quella riferita ai seguenti prodotti:
 - a) prodotti ortofrutticoli di quarta gamma rispondenti alla legge 13 maggio 2011, n. 77 e al decreto n. 3746 del 20 giugno 2014, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute, ottenuti da prodotti di base conferiti dai produttori aderenti;
 - b) prodotti ortofrutticoli di prima gamma evoluta, intesi quali prodotti freschi, non lavati, confezionati ermeticamente, ottenuti da prodotti di base conferiti dai produttori aderenti.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

3. Il valore della produzione commercializzata è calcolato con la metodologia prevista nell'allegato al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 settembre 2020, n. 9194017, capitolo 12.

Articolo 3

(Domanda di sostegno)

1. Le domande di sostegno sono presentate all'Agea, dalle organizzazioni dei produttori o dalle loro associazioni, entro 5 giorni lavorativi dall'adozione del presente decreto, secondo le modalità previste dalla medesima Agenzia.
2. Le domande di cui al comma 1 devono contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) Regione o Provincia autonoma competente per il riconoscimento;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al valore della produzione commercializzata riferita ai prodotti ammissibili nei periodi di cui all'articolo 2, comma 1;
 - d) elenco dei soggetti che hanno proceduto alla commercializzazione e dei soci produttori destinatari dell'aiuto;
 - e) estremi del conto corrente dedicato sul quale dovranno transitare tutte le operazioni relative all'aiuto ricevuto e agli importi versati ai soci produttori.

Articolo 4

(Istruttoria delle domande ed erogazione del contributo)

1. Agea effettua l'istruttoria delle domande entro 10 giorni dal termine di cui all'articolo 3, comma 1, e calcola, sulla base delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), per ciascuna richiesta giudicata ammissibile il relativo contributo massimo che può essere concesso all'organizzazione richiedente.
2. Nel caso in cui l'importo dei contributi da concedere superi le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1, Agea riduce proporzionalmente, in misura uniforme, l'importo da assegnare a ciascuna organizzazione richiedente.
3. Agea, ai fini del trasferimento delle risorse stanziare dall'articolo 58-bis di cui all'articolo 1, comma 1, trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'elenco delle organizzazioni richiedenti e dei relativi contributi concedibili, dandone informazione ai richiedenti.
4. I richiedenti, entro 10 giorni dalla comunicazione da parte dell'Agea dell'importo dell'aiuto concedibile, inviano ad Agea una garanzia fideiussoria pari almeno al 110% del contributo



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

concedibile, redatta su modello indicato da Agea, della durata di almeno sei mesi dalla data di sottoscrizione.

5. Nei confronti dei richiedenti che hanno provveduto all'invio della garanzia di cui al comma 4, Agea provvede al pagamento del contributo come determinato sulla base delle dichiarazioni sostitutive allegate alle domande di aiuto, all'esito dei controlli individuati dal comma 1-quinquies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2020, n. 27.

Articolo 5

(Ripartizione dell'aiuto tra i soci produttori)

1. Le organizzazioni di produttori e le loro associazioni provvedono a ripartire gli importi spettanti ai soci produttori destinatari sulla base di parametri oggettivi e non discriminatori che tengono conto, in particolare delle perdite di valore di prodotto conferito nei periodi di riferimento.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono versati dalle organizzazioni richiedenti ai destinatari entro 15 giorni dal ricevimento dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Gli importi restanti dopo il versamento ai soci destinatari delle quote di contributo loro attribuite secondo le modalità definite ai commi 1 e 2 sono trattenuti dalle medesime organizzazioni di produttori e loro associazioni quale contributo di diretta spettanza.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

1. Agea stabilisce con propria circolare le modalità attuative del presente decreto nonché le modalità dei controlli ed ogni documentazione ritenuta utile ai fini dei controlli stessi, fornita per quanto di competenza dalle Regioni.
2. I controlli sono svolti per conto dell'Agea da Agecontrol S.p.A., secondo le modalità stabilite dall'Agea ai sensi del comma 1.
3. Ai fini dei controlli, le organizzazioni dei produttori inviano all'Agecontrol S.p.A. il prospetto definitivo dei versamenti distinti per singolo socio produttore di cui al comma 2, dell'articolo 1, con allegata la documentazione comprovante l'effettivo versamento, unitamente alla delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale vengono individuati i criteri per la ripartizione dell'aiuto e il conseguente piano di riparto ai produttori.
4. Qualora dai controlli risultino irregolarità che influiscono sulla determinazione dell'aiuto, questo non è dovuto per la parte non conforme ai requisiti richiesti. Il beneficiario è tenuto al rimborso delle somme indebitamente percepite. In caso di mancato rimborso, si procede all'escussione della garanzia prestata in misura pari al 110% dell'importo non rimborsato. Con le medesime modalità si procede al recupero dell'aiuto non dovuto in caso di mancato o insufficiente versamento al socio produttore secondo quanto indicato dal piano di riparto.



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

5. Agea trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alle Regioni e Province autonome, la situazione conclusiva dei contributi erogati a ciascuna organizzazione richiedente, nonché l'elenco dei soggetti beneficiari e dei relativi versamenti di cui all'articolo 5, comma 2.
6. Le garanzie fideiussorie di cui all'articolo 4, comma 4, sono svincolate su richiesta degli interessati e successivamente all'esito dei controlli da parte di Agecontrol S.p.A.
7. L'importo del contributo erogato ai soggetti beneficiari è concesso nell'ambito e con le regole stabilite per il regime di aiuti di stato e tenuto conto di quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione europea «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*» del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 91 I del 20 marzo 2020, e successive modifiche ed integrazioni. Agea assicura gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
8. Il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - è autorizzato alla gestione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sul sito istituzionale del Ministero.

Roma,

Sen. Teresa Bellanova

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs n. 82/2005